



REGGIMENTO DI MANOVRA INTERFORZE

Servizio Amministrativo

Indirizzo postale: Circonvallazione Nomentana 100 – 00162, ROMA

PEI: remadife@smd.difesa.it - PEC: remadife@postacert.difesa.it

**Procedura negoziale di cui al Libro II – Parte I del D. Lgs. 36/2023,
in combinato disposto con le previsioni di cui al D.P.R. 236/2012,
mediante richiesta di offerta (RDO) nel MEPA**

OGGETTO: Ricerca di mercato per individuare idoneo appaltatore che possa eseguire servizio di manutenzione e gestione degli impianti VMC (ventilazione meccanica controllata) “FLOW 800” e “FLOW 600 STEEL” a presidio della salubrità ambientale e per la mitigazione del gas radon della Caserma C. Amione sede del Reggimento di Manovra Interforze.
Valore presunto della fornitura: € **44.105,89** oltre IVA
CIG: **BBE6BBB7FD**

1. Questa Amministrazione ha intenzione di affidare il servizio di cui in oggetto, secondo le prescrizioni riportate nel Disciplinare tecnico che si allega alla presente sotto la lettera “A” (**Allegato “A”**), corredato del DUVRI.

2. Per quanto sopra, codesta Ditta, ove creda, potrà presentare un’offerta relativa alle prestazioni di cui in oggetto, entro i termini fissati sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA).

L’offerta dovrà essere corredata della documentazione nel seguito elencata. In particolare, nella sezione “Documenti richiesti in relazione all’oggetto di fornitura” – in aggiunta a quanto previsto dalle Regole del sistema di e – Procurement della Pubblica Amministrazione e dell’ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP – occorre presentare la seguente documentazione:

a) **Patto di integrità** ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012, recante “Disposizioni per prevenzione e la repressione della corruzione e l’illegalità nella Pubblica Amministrazione”. Tale documento dovrà essere conforme al formato che si allega alla presente sotto la lettera “B” (**Allegato “B”**) e dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante (o comunque da un soggetto regolarmente munito di poteri di firma) della ditta partecipante alla gara e inserita sulla piattaforma telematica del MEPA all’interno della RDO;

Non è richiesto il sopralluogo, tuttavia sarebbe auspicabile effettuarlo al fine di consentire alla ditta partecipante la formulazione dell’offerta in maniera compiuta in ragione della natura particolare delle prestazioni da eseguire. La mancata effettuazione del sopralluogo NON sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Non sono previste ulteriori autodichiarazioni in quanto le imprese per essere abilitate al MEPA e per partecipare alle RDO, devono rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV – Capo II del D. Lgs. 36/2023, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria eventualmente richiesti dal bando di abilitazione.

Le summenzionate dichiarazioni sono rilasciate in fase di abilitazione e rinnovate con scadenze prestabilite, pena la disabilitazione e l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle RDO. L’onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo a CONSIP e libera le Stazioni appaltanti dall’acquisizione delle predette dichiarazioni

ai fini della partecipazione alla gara.

Inoltre, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, per le procedure di affidamento sotto la soglia di rilievo comunitario, come nel caso di specie, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106.

L'offerta mentre vincola la Ditta dal momento della sua sottoscrizione sarà impegnativa per l'Amministrazione nel momento in cui il documento di stipula (atto negoziale) generato dalla piattaforma del MEPA e caricato a sistema (firmato digitalmente dall'Amministrazione e inviato – tramite piattaforma – alla controparte), sarà stato approvato nei modi e termini di legge, ragion per cui, **fintanto che la Ditta aggiudicataria non riceva il precitato documento di stipula firmato digitalmente, la raccolta di offerte in argomento potrà anche risolversi come una mera indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare in futuro nel rispetto dei principi di economicità, rotazione, efficacia, trasparenza, libera concorrenza.**

3. Alla presente procedura trova applicazione la disciplina di cui all'art. 101 del Codice (soccorso istruttorio).
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso, di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui al precitato art. 101 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni.
4. Il servizio sarà aggiudicata alla Ditta che avrà praticato il prezzo più vantaggioso per l'A.D. (minor prezzo ai sensi dall'art. 50, comma 4, del D. Lgs. 36/2023), determinato in seguito alla formulazione di uno sconto unico percentuale applicato sul prezzo base palese indicato in oggetto.
5. Nell'ambito dell'esame delle offerte, la Stazione appaltante procederà alla verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta. Per offerta anomala si intende un'offerta anormalmente bassa rispetto all'entità delle prestazioni richieste dal bando e che, al contempo, suscita il sospetto della scarsa serietà dell'offerta medesima e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare all'operatore economico, un adeguato profitto. A tal fine, l'ordinamento ha fissato una regola convenzionale per stabilire quando un'offerta è anormalmente bassa: in relazione al criterio di aggiudicazione (minor prezzo) previsto dalla gara in esame, la determinazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54, comma 2, avverrà sulla base di quanto stabilito dal **metodo "A"** di cui all'allegato II.2 del Codice.
La procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta, si configura come sub-procedimento all'interno del procedimento di scelta del contraente, collocato dopo la fase di apertura delle buste telematiche e prima dell'aggiudicazione dell'appalto.
Sono stati avviati gli aggiornamenti tecnici necessari all'adeguamento della piattaforma (acquistinretepa) alle nuove previsioni del Codice dei Contratti Pubblici e alle nuove modalità di calcolo della soglia di anomalia.
In attesa dell'allineamento del sistema, l'Amministrazione procederà autonomamente all'elaborazione della soglia di anomalia in linea con le suddette modifiche.
L'Amministrazione non procederà con la verifica dell'anomalia, qualora siano pervenute meno di cinque offerte valide, per contro, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D. Lgs.

36/2023, in presenza di almeno cinque offerte valide, **opera l'esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'Amministrazione.

6. In seguito alla proposta di aggiudicazione (aggiudicazione provvisoria) in favore della Ditta migliore offerente risultata congrua, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, provvederà con l'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva) se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico.

L'aggiudicazione – in virtù di quanto previsto dall'art. 58, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016 (**norma transitoria in vigore fino al 31.12.2023**) – potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

In successione, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 36/2023, in capo alla ditta destinataria del provvedimento di aggiudicazione, si procederà alla verifica dei requisiti di ordine generale.

Acquisita la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi, il responsabile unico del progetto per la fase di affidamento, attesta in una relazione istruttoria, protocollata, datata e sottoscritta, l'esito positivo o negativo del possesso di tali requisiti e, in caso di esito positivo, rileva l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione e, pertanto, invierà alla Ditta aggiudicataria una formale comunicazione in cui la Ditta verrà invitata a voler fornire la seguente documentazione:

- a) dichiarazione firmata dal legale rappresentante della Società, relativa al conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, ed ad essa intestato/i, ai fini di quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., concernente *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, con cui la stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente contratto;
- b) dichiarazione sostitutiva, firmata dal legale rappresentante della Società, in merito agli obblighi in tema di legge sui disabili (L. 68/99 e s.m.i.);
- c) garanzia definitiva a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, prestata secondo **le modalità e le misure** previste dall'art. 53, comma 4, del Codice.

La garanzia è costituita, a scelta del concorrente:

- **quietanza di tesoreria** rilasciata a seguito del deposito di contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12, del Codice.

In particolare, l'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, è determinato nella misura esatta del 5 % dell'importo contrattuale.

La procedura in esame – trattandosi di sotto soglia – **non prevede** né incrementi dell'importo (art. 117 per il sopra soglia), né tantomeno riduzioni (così come previsto dall'art. 106, comma 8, per il sopra soglia).

Qualora si opti per la citata garanzia nelle forme della fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari, essa dovrà contenere:

- espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- esplicita dichiarazione che la stessa sarà valida dalla data di stipula del contratto fino al termine del periodo di garanzia e comunque fino alla lettera di comunicazione di svincolo da parte dell'A.D.;

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944, comma 2, del Codice Civile);
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- espressa dichiarazione che in caso di escussione della garanzia stessa la società assicuratrice pagherà l'importo dovuto dalla Ditta appaltatrice entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta da parte di questo Reggimento.

La garanzia fideiussoria deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tal caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Il termine dilatorio di cui all'art. 18, commi 3 e 4, del D. Lgs. 36/2023 non trova applicazione nella presente procedura, per effetto dell'art. 55 dello stesso decreto, ragion per cui a seguito la ricezione della documentazione richiesta si procederà direttamente con la stipula.

La stipula, consisterà nel documento di stipula - generato dalla piattaforma del MEPA - firmato digitalmente solo dall'Amministrazione ed inviato alla Ditta aggiudicataria tramite piattaforma (documento di stipula caricato a sistema).

Il documento di stipula, firmato ed inviato secondo le modalità previste dal MEPA - in virtù delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - benché firmato digitalmente solo dall'Amministrazione, è sufficiente ad instaurare il rapporto contrattuale in quanto validamente perfezionato: la controparte non è, infatti, tenuta a manifestare ulteriormente la propria volontà in tal senso, in quanto tale volontà si è resa già palese con l'inserimento dell'offerta nel sistema.

Il contratto stipulato ai sensi dell'art.18 del Codice, viene sottoposto alla condizione sospensiva dell'approvazione, che indica il momento necessario affinché il contratto possa esplicare i suoi effetti, per cui l'approvazione può considerarsi la fase integrativa dell'efficacia del contratto e avverrà entro i 30 giorni successivi alla stipula.

Fintanto non interviene l'approvazione, quindi, non è consentito procedere all'avvio dell'esecuzione contrattuale salvo che, in casi di urgenza, il RUP ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e termini previsti dal comma 6 dell'art. 50 del Codice.

7. La Ditta aggiudicataria, in fase di esecuzione contrattuale, sarà obbligata ad uniformarsi a tutte le condizioni di cui alla presente e relativi allegati (tra cui in particolare il Disciplinare Tecnico), nonché a quelle contenute nelle Condizioni Generali d'Oneri approvate con D.P.R. 236/2012, tuttavia resta comunque inteso che la presentazione stessa dell'offerta comporta l'accettazione tacita delle presenti condizioni così come previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze

contenute nel presente documento, nei relativi allegati, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

8. Le prestazioni contrattuali avranno cadenza periodica e dovranno essere completate secondo la tempistica indicata nel Disciplinare Tecnico, fatte salve la cause di forza maggiore da sottoporre all'approvazione del DEC-RUP.
Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, l'ammontare massimo stimato della fornitura – al netto degli oneri fiscali e costi per la sicurezza ammonta a € **44.105,89** oltre IVA.
Il valore contrattuale (IVA esclusa) sarà determinato come segue:
 - valore massimo presunto dell'affidamento –
 - valore percentuale offerto in sede di gara +
 - oneri per la sicurezza =
 - VALORE CONTRATTUALE.
9. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dall'atto negoziale (documento di stipula caricato a sistema e relativi allegati), patti e condizioni e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali sulla base di quanto prescritto dal Disciplinare Tecnico.
La penalità potrà essere proporzionalmente ridotta ove l'amministrazione ritenga che adempimenti parziali avvenuti entro i termini, siano ritenuti accettabili.
Per tutto quanto non indicato, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di patologia nell'esecuzione contrattuale ed in particolare quelle stabilite dal D.P.R. 236/2012.
10. Le eventuali spese di registro – da sostenere ove insorga il caso d'uso – di bollo e le altre attinenti alla esecuzione contrattuale sono a carico della Ditta appaltatrice, invece sarà a carico dell'Amministrazione appaltante l'onere dell'IVA in quanto la ditta contraente esercita impresa.
11. Per le controversie derivanti dagli accordi contrattuali è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
12. La fatturazione dovrà avvenire previo favorevole collaudo – ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 – con cadenza mensile in seguito al completamento degli adempimenti previsti nel mese di riferimento.
Il pagamento delle prestazioni effettuate durante il mese di riferimento, sarà effettuato, quindi, a seguito della presentazione di regolare fattura commerciale, previo favorevole collaudo e l'esecuzione di tutti gli accertamenti e controlli che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare preventivamente al pagamento stesso (compresa la regolarità del DURC e le verifiche ai sensi dell'ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73).
La fattura deve essere trasmessa– mediante apposita piattaforma informatica (sistema unico integrato INIT della Ragioneria Generale dello Stato) – in un file elettronico che segue specifiche tecniche secondo il formato XML della Fattura PA.
Si riportano di seguito i dati obbligatori, relativi al Codice Ufficio e al Codice IPA, necessari ai fini della trasmissione della fattura elettronica:
 - Codice Ufficio: 3 J Z 3 I 1
 - Codice IPA: m_d
 Alla ditta contraente, non sarà corrisposto alcun interesse o indennizzo per risarcimento, in conseguenza del pagamento non effettuato nel periodo che intercorre dalla data di emissione della fattura fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi (termine di pagamento contrattuale). Per contro, eventuali interessi legali potranno decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento contrattuale precedentemente indicato.

L'Amministrazione al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità può sospendere i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione di procedure e nella fornitura, fino a che non sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa. L'Amministrazione dichiara risolto il contratto qualora, alla scadenza dei tre mesi l'impresa non sia posta in regola.

13. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

Qualora, invece, l'operatore economico ceda - secondo quanto previsto dall'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023 - i crediti derivanti dal contratto deve notificare a propria cura e spese al REGGIMENTO DI MANOVRA INTERFORZE l'atto di cessione che deve rispettare tutte le norme in materia di tracciabilità dei pagamenti secondo quanto previsto dal D. Lgs. 136/2010.

L'operatore economico prende atto ed accetta che in caso di cessione del credito i pagamenti sono comunque sospesi fino al termine delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale nei confronti del cessionario.

In difetto degli adempimenti descritti, nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'Ente per i mancati pagamenti o errate liquidazioni a soggetti non autorizzati a riscuotere.

14. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della procedura di cui alla presente lettera di invito.

15. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti sulla procedura (di natura amministrativa) dovranno essere presentate e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità "Area Comunicazioni", presente nella piattaforma MEPA di cui alla presente RDO.

Altre richieste di natura prettamente tecnica dovranno essere rivolte al Magg. Stefano FERRI, rispondendo al seguente numero telefonico Sotrin: 06-469127626.

Il suddetto Ufficiale potrà essere interessato anche per fissare un appuntamento per il sopralluogo. Al riguardo, si raccomanda di preannunciare telefonicamente la propria visita, curando di esibire, all'atto della stessa, la presente lettera d'invito. Gli orari previsti per effettuare il sopralluogo saranno i seguenti:

- dal lunedì al giovedì: dalle ore 08:30 alle ore 11:30 – dalle 13:30 alle 15:30;
- il venerdì: dalle ore 08:30 alle 11:30.

Le prescrizioni contenute negli allegati precedentemente citati e/o in qualsiasi altro disposto normativo citato (o disposizione contenuta all'interno della procedura di cui alla presente RDO), qualora in taluni punti dovessero risultare in contrasto con le disposizioni previste dalla presente lettera di invito, saranno ritenute valide soltanto le previsioni indicate in quest'ultima.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.to Ten. Col. com. Valerio CICCARELLA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/93